

« Nelle Scuole tecniche:

« Computisteria;

« Lavori donneschi (nelle scuole femminili);

« Meccanica elementare e tecnologia industriale;

« Agraria;

« Computisteria.

nelle Scuole tecniche con indirizzo industriale, agrario o commerciale.

« Art. 6. Tutti gl'incarichi dei quali trattano gli articoli 4 e 5, saranno provvisori e compensati con remunerazioni stabilite per decreti ministeriali, in proporzione delle ore e dell'importanza delle materie.

« Art. 7. L'insegnamento aggiunto, secondo le disposizioni dei precedenti articoli, formerà con l'insegnamento principale un solo ufficio, per gli effetti della legge 19 luglio 1862, n. 722.

« Art. 8. L'insegnante che, in conseguenza della presente legge, sia obbligato a fare più di diciotto ore settimanali di lezione, per le ore in più avrà diritto a uno speciale compenso.

« Chi invece, non insegnando più di tre materie in un solo Istituto, ovvero una o due materie in più d'un Istituto, faccia meno di diciotto ore settimanali di lezione, comprese quelle assegnate agli esercizi pratici, e non abbia la cura di un gabinetto o la revisione settimanale dei lavori degli scolari, potrà essere obbligato a compire le diciotto ore d'insegnamento nel medesimo o in altro Istituto della stessa città.

« Art. 9. Le economie derivanti dall'attuazione di questa legge, verranno annualmente destinate per decreto reale, in primo luogo ad accrescere proporzionalmente in ogni ordine di scuole il numero delle varie classi di titolari, finchè il numero dei reggenti sia ridotto a tale, che non si rimanga in questa classe più di tre anni; in secondo luogo ad accrescere il numero dei titolari delle classi più elevate, comprese quelle dei direttori e dei presidi, e diminuendo il numero dei titolari delle classi inferiori.

« Art. 10. La nomina degl'insegnanti delle scuole medie si farà solamente per via di regolare concorso.

« Art. 11. La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1894, e tutte le disposizioni ad essa contrarie s'intenderanno abrogate dal giorno suddetto. »

PRESIDENTE. Si stabilirà più tardi il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mezzanotte a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MEZZANOTTE. Mi onoro di presentare alla

Camera la relazione sulla domanda di autorizzazione per procedere contro il deputato Vigna per diffamazione ed ingiuria.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima iscritta nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole Cottafavi ai ministri delle finanze e dell'interno « per apprendere se intendano presentare sollecitamente un disegno di legge per la riscossione di tutte le entrate degli enti locali secondo il sistema della legge 29 giugno 1902. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DI SANT'ONOFRIO, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. La questione sollevata dall'onorevole Cottafavi è degna di speciale considerazione, perchè si riferisce ad un argomento molto grave.

Infatti per la riscossione delle rendite patrimoniali degli enti locali sono ancora in vigore le antiche leggi... (*Interruzione del deputato Ghigi*). Lei lo sa, perchè è stato relatore di uno dei tanti disegni di legge sull'argomento.

Ciò produce inconvenienti sensibilissimi perchè molte volte queste antiche leggi si trovano in urto con le vigenti disposizioni. Il Governo perciò in diverse circostanze ha presentato dei progetti di legge per regolare questa materia, non parlando dei numerosi ordini del giorno votati dalla Camera.

Il primo disegno di legge, fu presentato dall'onorevole Di Rudinì nella seduta del 6 aprile 1897 al Senato, sulla sistemazione delle contabilità comunali. Per esso si estendevano alla esazione delle rendite patrimoniali degli enti locali le disposizioni della legge del 1874 sulle tasse di registro. Questo disegno di legge fu approvato dal Senato, venne alla Camera e relatore di esso era l'ottimo amico Ghigi, però per la chiusura della Sessione decadde.

Il primo Ministero Pelloux presentò un secondo disegno di legge, che fu pure presentato al Senato il 21 novembre 1898 e da esso approvato il 14 dicembre successivo e portato alla Camera il 19 dicembre, ma decadde anch'esso.

Finalmente dal secondo Ministero Pelloux fu presentato il 6 dicembre 1899 un altro disegno di legge, col quale si sostituiva il procedimento prescritto dalla legge 3 giugno 1897 sulle imposte dirette a quello prescritto dalla legge sulle tasse di registro per la considerazione che è più noto agli esattori. Ma l'Ufficio centrale del Senato respinse questa innovazione e preferì il proce-